



CITTÀ DI GUARDIAGRELE

Provincia di Chieti



Piazza San Francesco, 12 - 66016 Guardiagrele (CH)
C.F. e P.IVA 00239980691
Centralino 0871.80861 - Tel: 0871.8086207
Pec: comune.guardiagrele@pec.it
e-mail: protocollo@comune.guardiagrele.ch.it

CONCESSIONE n.81/T **PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA** **DI SUOLO, SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO PUBBLICO**

Il Funzionario Responsabile

Vista la domanda acquisita al prot. n.24876 in data 23.09.2025 presentata dal Sig. Nicodemo Antonio, nato a Torrebruna (CH) il 08.10.1957 e residente a Guardiagrele (CH) in Colle Granaro n. 87 C.F: NCDNTN57R08L2530, in qualità di Presidente della "Pro Loco Città di Guardiagrele" con sede in Guardiagrele (CH) Largo San Francesco n. 4, C.F.: 93065850690, tesa ad ottenere la Concessione per l'occupazione temporanea di suolo pubblico per il giorno 5 ottobre 2025 dalle ore 8:00 alle ore 20:00 in Piazza Santa Maria Maggiore per l'esposizione del "Mercatino Artigianale";

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale (L. 160/2016, art. 1, commi 816-836), approvato con deliberazione di C.C. n.1 del 11.03.2025;

Visto il parere favorevole con prescrizioni, prot. n.25044 del 24.09.2025, rilasciato dal Settore II - LL.PP. Urbanistica - Edilizia - Ambiente di questo Comune;

Concede

alla "PRO LOCO CITTÀ DI GUARDIAGRELE" con sede in Guardiagrele (CH) Largo San Francesco n. 4, C.F.: 93065850690, e per essa al Sig. Nicodemo Antonio, meglio sopra generalizzato, **l'occupazione temporanea** della superficie di suolo pubblico **in Piazza Santa Maria Maggiore per il giorno 5 ottobre 2025 dalle ore 8:00 alle ore 20:00, per l'esposizione del "Mercatino Artigianale"** alle seguenti condizioni:

- il rigoroso rispetto della normativa in materia di sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs. 81/08;
- di non arrecare danneggiamento alcuno alle aree di proprietà comunale oggetto della concessione nonché a qualsivoglia bene comunale coinvolto nel rilascio della suddetta autorizzazione;
- di mantenere un adeguato decoro all'area oggetto della concessione;
- di garantire la viabilità per i mezzi di soccorso e di polizia.

Per la Concessione non è dovuto il canone patrimoniale di occupazione del suolo, ai sensi dell'art. 54, comma 5 del vigente Regolamento.

Il Concessionario, ai sensi dell'art. 45 del vigente Regolamento, è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione, ed in particolare, ha l'obbligo di:

- eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e rimettere il suolo, lo spazio, o i beni pubblici in pristino al

termine della concessione di occupazione, unitamente al corretto conferimento differenziato degli eventuali rifiuti o qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza, vi provvederà direttamente l'Amministrazione Comunale con addebito delle spese a carico del Concessionario;

- esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittimi l'occupazione;
- sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
- divieto di sub-concessione o di trasferimento a terzi della concessione stessa. Può essere consentita la voltura della concessione, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, previa domanda di cambiamento dell'intestazione.

La presente Concessione ha effetti limitatamente alla facoltà o diritto di occupazione delle aree o spazi pubblici nei modi e nei termini sopra indicati. Essa non sostituisce gli altri atti amministrativi previsti dalla norma vigente per l'esercizio delle attività svolte sulle aree o spazi pubblici occupati.

Qualora sopraggiungano motivi di pubblico interesse che non rendono più attuabile l'occupazione o che rendono la stessa attuabile in modo diverso da quello indicato nel presente atto, il Comune può, in qualsiasi momento, revocare o modificare il provvedimento di concessione.

Gli atti di revoca, modifica o sospensione della Concessione non danno diritto al Concessionario di alcun indennizzo o risarcimento di eventuali danni, salvo il rimborso del canone nelle ipotesi previste da Regolamento.

Ai sensi dell'art. 46 del vigente Regolamento,

1. Sono causa di decadenza della concessione, ed impediscono nel futuro il rilascio di altre concessioni salvo la regolarizzazione dei canoni in sofferenza:

- ♦ l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
- ♦ la violazione della norma di cui all'art. 45, comma 1, lett. d), relativa al divieto di sub-concessione;

2. Sono causa di estinzione della concessione:

- ♦ la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- ♦ la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Esenzione dall'imposta di bollo ai sensi del D. Lgs. 4/12/1997 n° 460, articolo 10, comma 8, le associazioni / organismi di volontariato (di cui alla Legge 266/91) iscritti nei registri istituiti dalle Regioni, E.T.S. ai sensi del D. Lgs. 117/2017, art. 82.

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto di Concessione, il Concessionario è tenuto all'osservanza di ogni disposizione di legge, di Regolamento, di ordinanze comunali che regolano la materia.

Guardiagrele, li 01.10.2025

Il Funzionario Responsabile
Dott. Rocco RANIERI

